

Nr. [REDACTED] di rep.

Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO
 LE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO LOTTO**

.....

L'anno duemiladieci, il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], presso gli Uffici del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – 1^a Divisione – davanti a me Dr. [REDACTED] Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come dal [REDACTED], sono comparsi il Dr. [REDACTED], agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589, ed il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], per conto della Società [REDACTED] con sede in [REDACTED] – Via [REDACTED] – iscritta alla partita I.V.A. n. [REDACTED].

Sulla base dei documenti esibiti dallo stesso Sig. [REDACTED], io, Ufficiale Rogante, ho accertato la sua piena capacità a rappresentare ed impegnare la predetta Ditta nonché

l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

PREMESSO

- che allo scopo di assicurare il servizio di mensa comprensivo del reperimento delle derrate alimentari presso le strutture di mensa (vedi Allegato 1d), è stata esperita apposita procedura ristretta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 55;
- che il servizio è stato aggiudicato alla Società, come risulta dal D.M. del;
- che dovendosi ora, procedere alla stipula del contratto, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. Nel contesto del presente contratto, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – 1^a Divisione, é indicato con la parola “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola “Impresa”, rappresentata legalmente dal Sig., giusta documentazione allegata al presente contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto e dagli Allegati 1, 1a, 1b, 1c, 1d e 1e;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) nelle precisazioni fornite dall'Impresa a giustificazione dell'offerta (se del caso).

Articolo 3

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui é necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'Impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 4

(Oggetto del contratto)

1. Forma oggetto del presente contratto il servizio di mensa consistente negli adempimenti indicati nelle Specifiche Tecniche e negli altri Allegati, atti

che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Articolo 5

(Durata del contratto)

1. L'appalto disciplinato dal presente contratto decorre dal e scade il

Articolo 6

(Prezzo contrattuale)

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa un compenso per ogni pasto effettivamente somministrato, secondo le modalità e gli importi indicati al paragrafo 5) delle Specifiche Tecniche e cioè di euro più I.V.A. al 4% per la colazione e euro più I.V.A. al 4% per il pranzo/cena.
2. Sulla base della previsione di cui al comma precedente e in relazione al numero presunto di pasti di cui al paragrafo 5) delle Specifiche Tecniche, il presente contratto ha un valore presunto di euro più I.V.A. al 4%, per un valore totale presunto di euro Tale valore è puramente indicativo e potrà subire sensibili variazioni, anche nel corso dello stesso anno solare, in relazione al numero dei pasti effettivamente somministrati.
3. L'Impresa si impegna a praticare all'Amministrazione riduzioni del prezzo convenuto, adeguandolo a quello inferiore, eventualmente praticato a terzi.

Articolo 7

(Variazione del prezzo)

1. Il prezzo stabilito al precedente art. 6 è soggetto a revisione annuale, secondo le modalità precisate ai commi successivi.
2. Entro il 30 settembre 2011, la parte interessata può inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo prevista dall'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sulla base delle pubblicazioni di cui all'art. 7 comma 4 lettera o) e comma 5 del suddetto decreto, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dall'ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
3. La variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici intervenuta tra la data di presentazione dell'offerta e quella dell'istanza ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo, stipulando idoneo atto aggiuntivo. La scadenza del 30 settembre deve essere rispettata anche per i contratti la cui decorrenza non è fissata al 1° gennaio.

Articolo 8

(Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali

penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato successivamente alla fine di ciascun mese di servizio prestato, dietro presentazione di fattura fiscale, redatta secondo le norme in vigore. I pagamenti saranno disposti esclusivamente per i pasti effettivamente somministrati nel periodo di riferimento, e non con riguardo a quelli presunti previsti al paragrafo 5) delle Specifiche Tecniche al presente contratto.

2. Le fatture sono presentate al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – 1^a Divisione – Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma. Sulle fatture mensili dovrà essere indicato il numero totale dei pasti erogati nel mese di riferimento e il prezzo totale. Dovranno altresì essere indicati, per ogni fattura mensile, il numero dei pasti per ciascun organismo e l'importo totale ad esso riferito. I pagamenti vengono disposti, con le modalità di cui al comma 4, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura medesima, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento, e dopo l'acquisizione delle dichiarazioni pervenute da tutte le strutture di mensa interessate da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può procedersi al pagamento degli importi addebitati, ovvero che l'Impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

3. I pagamenti saranno disposti a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dell'Impresa della propria situazione previdenziale e assicurativa.
4. I pagamenti sono disposti dall'Amministrazione nelle seguenti misure:
 - mensilmente nei limiti del 95% dell'importo dovuto, nei termini previsti dal comma 2;
 - il saldo del 5% sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno successivo qualora non sussistano fatti impeditivi di cui all'art. 23.

Articolo 9

(Deposito cauzionale)

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha presentato polizza n. [REDACTED], di euro [REDACTED], emessa il [REDACTED] dalla [REDACTED], ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.
2. Il deposito verrà reintegrato nel caso in cui l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra Ditta in danno di quella contraente.

Articolo 10

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi

del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.
4. L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del presente contratto.

Articolo 11

(Subappalto e responsabilità relative)

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell'art. 27, comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 12

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Per le vicende giuridiche soggettive dell'esecutore del contratto si applica l'art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 13

(Utilizzazione di attrezzature e materiali dell'Amministrazione.

Vestiario e dotazioni per il personale)

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione e per il vestiario e delle dotazioni del personale, le parti fanno rinvio a quanto previsto dalle Specifiche Tecniche.

Articolo 14

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 15

(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo ha presentato all'Amministrazione polizza/e assicurativa/e, da rinnovare anno per anno, secondo quanto previsto al punto 2b delle Specifiche Tecniche.
2. L'Impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di

proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'Impresa comunicherà per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inadonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione

stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

4. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa.
5. L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Articolo 17

(Vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Articolo 18

(Forme di inadempimento)

1. L'Impresa è formalmente inadempiente quando:
 - a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
 - b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente. In particolare, non rispetti gli orari concordati per la somministrazione dei pasti o somministri pasti non conformi qualitativamente e/o quantitativamente alle Specifiche Tecniche allegate, costituenti parte integrante del presente contratto, non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della produzione degli alimenti, nonché di quant'altro previsto dalle Specifiche Tecniche.

Articolo 19

(Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto dal responsabile dell'organismo all'Impresa e comunicata all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto dal responsabile dell'organismo all'Impresa e comunicato all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 20

(Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità e attribuisce all'Amministrazione il diritto di porre a carico dell'Impresa le spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 21

(Determinazione delle penalità)

1. Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio, ivi compresa la preparazione di un numero di pasti inferiore alle necessità, comporta l'applicazione di penalità di importo compreso tra euro 51,65 e euro 2.582,28 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 20, comma 1, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione.
2. Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'Impresa di euro 0,52 per ogni pasto somministrato nel giorno in cui la stessa irregolarità ha avuto luogo. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 20, comma 2, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa.

Articolo 22

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dall'Amministrazione sulla base delle segnalazioni del responsabile dell'organismo, con provvedimento da comunicare all'Impresa.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con l'Amministrazione.

3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, del presente contratto.
4. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 23

(Sospensione dei pagamenti – Ritardo nei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l'Impresa non si sia posta in regola.
4. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'Impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'Impresa inadempiente.
5. L'Amministrazione è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro i termini previsti dall'art. 8. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nell'Impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme

dovute al tasso e con le procedure di legge, semprechè il ritardo non dipenda da fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni, dall'autorità giudiziaria o da collegi arbitrali.

Articolo 24

(Recesso totale e risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) nel caso in cui, sopravvenute esigenze di servizio rendano necessario sopprimere l'attività di tutte le mense oggetto del contratto;
 - c) per motivi di pubblico interesse;
 - d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - e) in caso di fallimento del contraente;
 - f) in caso di fallimento dell'Impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di Impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
 - g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;

- h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo determinante di garanzia;
- i) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con la Società;
- l) in caso di morte di uno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m) in caso di morte del titolare dell'Impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in Impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza;
- b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio ovvero dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- c) in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'Impresa, nelle ipotesi previste al precedente art. 15;
- d) in caso di sub-appalto non autorizzato;
- e) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale, così come previsto al precedente art. 9;
- f) in caso di mancata sostituzione del personale, così come previsto al precedente art. 16;

g) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, prevista all'art. 23, l'Impresa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
- b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo, riferito all'intero valore del contratto;
- c) nel caso in cui il decreto di approvazione del contratto non intervenga entro il termine di tre mesi dalla data di stipula.

4. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel decreto di cui al successivo art. 28 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

5. Il recesso deve essere comunicato all'Impresa almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

Articolo 25

(Conseguenze del recesso totale)

- 1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, l'Impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso.
- 2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 24, comma 1, lettere a), b), c), h), i), l), m) ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo derivante dalla media su base mensile del numero dei pasti somministrati dalla data di

decorrenza del contratto, a titolo di risarcimento.

Articolo 26

(Recesso parziale)

1. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il recesso parziale dal contratto nel caso di sospensione dell'attività o di chiusura di una o più mense.
2. Il recesso parziale deve essere comunicato all'Impresa negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.

Articolo 27

(Conseguenze del recesso parziale)

1. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'Impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso parziale; ha diritto anche ad una mensilità pari all'importo derivante dalla media su base mensile del numero dei pasti somministrati presso la/le struttura/e interessata/e dalla decorrenza del contratto, a titolo di risarcimento.

Articolo 28

(Modalità del provvedimento di risoluzione e di recesso)

1. La risoluzione e il recesso del contratto vengono dichiarati con decreto dell'Amministrazione, soggetto alla registrazione degli stessi Organi di controllo cui era stato a suo tempo sottoposto il decreto di approvazione del contratto.
2. L'emissione del decreto viene notificata all'Impresa.

Articolo 29

(Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali

crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione prestata. Anche qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.

2. Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Impresa.
3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa nelle forme prescritte, con l'indicazione delle eventuali somme che le saranno addebitate per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Impresa e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa.
7. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 30

(Effetti della risoluzione da parte dell'Impresa)

1. Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 24 comma 3

lettera c), all'Impresa viene restituito il deposito cauzionale e vengono rimborsate, senza interessi, le spese contrattuali e di registrazione versate.

Articolo 31

(Foro competente)

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Articolo 32

(Spese contrattuali)

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 33

(Domicilio legale)

1. Agli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio

legale in [REDACTED] ,
Via [REDACTED] .

Articolo 34

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

1. Fermi restando gli specifici obblighi previsti nell'Allegato Specifiche Tecniche, l'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Roma, lì

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli artt. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, nonché nell'Allegato Specifiche Tecniche e nell'annessa documentazione.